



COMUNE DI LESSONA

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

RELAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20 e 21 D.L. 18/10/2012 n.179
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17.12.2012 n. 221

Affidamento alla Società So.ri.so. srl del servizio di refezione scolastica per il periodo 2014 - 2019

Riferimenti normativi.

Il Decreto Legge 18/10/2012, n.179 *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (Pubblicato in G.U. n.245 del 19 Ottobre 2012, Suppl. Ord. n.194 - In vigore dal 20 Ottobre 2012), e convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012 n. 221 (Pubblicato in G.U. n. 294 del 18 Dicembre 2012 Suppl. Ord.) all'art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), cc. 20 e 21, interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali. I suddetti commi prevedono:

“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”

La relazione si prospetta pre-affidamento e costituisce un ulteriore passaggio anche per le procedure ad evidenza pubblica, anticipandone in parte i contenuti e profilandosi quale elemento informativo di pubblicità, propedeutico all'attivazione della procedura stessa.

Il comma prosegue poi disponendo che gli enti competenti devono inserire una scadenza nei contratti di servizio e negli altri atti di regolazione dei rapporti, che ne sono sprovvisti; in caso contrario gli stessi cessano al 31/12/2013.

RAGIONI DELLA SCELTA EFFETTUATA, RISPETTO DEI REQUISITI COMUNITARI CIRCA LA FORMA SELEZIONATA, DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

Il servizio di ristorazione risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito

pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati, anche se parzialmente, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

Pertanto, ai sensi del comma 20, dell'art. 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 221/2012, è necessario dare atto:

1. delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
2. dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In relazione all'argomento della presente relazione occorre rilevare che :

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25 novembre 1999 si approvavano i criteri generali per l'istituzione del servizio mensa, tra cui la costituzione di una società a prevalente capitale pubblico a responsabilità limitata denominata SO.RI.SO S.r.l. per la gestione delle mense;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 3 dicembre 1999 si approvavano gli atti fondamentali per la costituzione della suddetta società e la successiva gestione del servizio, ovvero l'atto costitutivo, lo statuto e il contratto di servizio;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20 dicembre 2006 si approvava l'acquisto delle quote del socio privato della ditta SO.RI.SO. S.r.l. al fine di costituire una società a totale capitale pubblico per la gestione del servizio di refezione scolastica;
- che l'affidamento del servizio in oggetto ad una società partecipata è da considerare più conveniente e vantaggioso per l'ente sotto il profilo della conseguente riduzione dei costi nel medio - lungo periodo e della possibilità di integrazione dei servizi e affinché i servizi siano gestiti mediante un modello organizzativo flessibile, efficace ed economicamente conveniente;
- che la sentenza del Consiglio di Stato del 22/12/2005, n. 7345 consente l'affidamento "in house" da un ente pubblico ad un'altra società pubblica alle seguenti condizioni:
 - che il capitale della società sia interamente pubblico;
 - che l'amministrazione eserciti sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che esercitano il controllo;
- che la sentenza della Corte di Giustizia Europea, 13 novembre 2008, stabilisce tra l'altro che il Controllo Analogo su una società può essere esercitato anche congiuntamente da più soci pubblici, indipendentemente dall'entità della partecipazione al capitale sociale: infatti, non è indispensabile che ogni socio disponga di un potere di controllo pieno e individuale, risultando sufficiente un potere di controllo collettivo esercitato a maggioranza;
- che la nota dell'ANCI del 24 luglio 2012 "Prime osservazioni sull'affidamento dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199" evidenzia come tale sentenza, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 4 del D.L. n. 138/2011, azzera tutta la disciplina dei servizi pubblici locali e sostanzialmente consente l'affidamento "in house" a propria società a totale partecipazione pubblica e per la quale viene esercitato il controllo analogo ed infine che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che esercitano il controllo;

che la società So.ri.so. srl. è a tutti gli effetti, società a capitale interamente pubblico e il Comune di Lessona, in qualità di socio, esercita le attività di controllo previste

- dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre l'attività di So.ri.so. è svolta nei confronti dei Comuni Soci.

- Che la società di capitali a totale partecipazione pubblica quale modello per la gestione di servizi pubblici locali offre adeguate garanzie sotto il profilo economico strutturale, nonché la possibilità di realizzare proficue interazioni operative con altri soggetti pubblici che ad essa partecipano, nella fattispecie enti locali del territorio.
- Che per la gestione del servizio pubblico di refezione scolastica il modello della società di capitali ad intera partecipazione pubblica risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo.

La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata omologa a quella comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all'ambito locale.

I Servizi di Interesse Generale sono servizi forniti dietro retribuzione o meno, considerati d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetti quindi a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio.

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione scolastica è un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.

Per quanto riguarda le compensazioni economiche, l'Amministrazione corrisponderà alla Società la differenza tra il valore complessivo dei pasti prodotti e l'importo complessivamente dovuto dagli utenti del servizio. L'importo del conguaglio varierà in considerazione della situazione reddituale degli utenti che, dopo la presentazione del modello ISEE, pagheranno tariffe del servizio diverse in base all'inserimento in fasce diversificate.

SUSSISTENZA DEL CONTROLLO ANALOGO - ANALISI ECONOMICA E DI MERCATO

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/12/2006 si è provveduto ad istituire la Commissione Intercomunale di Controllo della Società SO.RI.SO. S.r.l. approvando la bozza di convenzione che ne disciplina il funzionamento.

Occorre sottolineare che nel caso in analisi non sussistono dubbi che il Comune di Cossato abbia un controllo analogo sulla società e sui servizi in particolare. Ciò in quanto è il Comune che stabilisce con propri atti o provvedimenti organizzativi ogni aspetto della gestione ed erogazione del servizio quali ad esempio le tariffe, le condizioni e i requisiti per accedere al servizio.

Il controllo analogo in base a quanto indicato nel Regolamento CEE 1370/2007 sussiste anche in presenza di un significativo livello di rappresentanza in seno agli organi di amministrazione (C. di A.), di direzione o di vigilanza, oltre che di controllo reale sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione.

L'Ufficio competente ha peraltro effettuato una analisi di mercato, agli atti d'ufficio, dalla quale è emerso che sostanzialmente il costo del servizio erogato da SO.RI.SO. S.r.l. è in linea con i costi dei concorrenti privati operanti nel medesimo settore nel territorio di riferimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrizia Dall'Ara